

# COMUNE DI GATTATICO

## PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 DEL 31.05.2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO PLURIENNALE 2022 - 2025 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA3 AGOSTO 2021 N. 363/2021:APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022 - 2025.

L'anno duemilaventidue addi trentuno del mese di maggio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

|                     |          |
|---------------------|----------|
| RONZONI LUCA        | Presente |
| COSTI FEDERICA      | Presente |
| GANDOLFI MATTEO     | Presente |
| GATTI GIULIA        | Presente |
| PATERLINI DANIELE   | Presente |
| DIPIETRO CARMELO    | Presente |
| MARANI GIANMARCO    | Presente |
| FERRARI SAVERIO     | Presente |
| ZERPA ELENA MELANIA | Presente |
| BASSI SANDRA        | Presente |
| REGGIANI AUGUSTO    | Presente |
| DELSANTE PAOLO      | Assente  |
| SAVINA PAOLO        | Presente |

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Vice Segretario Dott.ssa M.CRISTINA FRIGNANI la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. RONZONI LUCA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Illustra l'assessore all'ambiente Federica Costi: "Si tratta della presa d'atto del Piano Finanziario approvato da Atersir. Per il Comune di Gattatico la quota del PEF è di € 1.214.333,19 comprensiva degli extraperimetro e degli sconti. Per calcolare questa quota vengono presi i dati del 2020. C'è un aumento sia delle tariffe domestiche (del 7%) che delle non domestiche (del 18%).

Prende la parola la consigliera Sandra Bassi: "Purtroppo non siamo riusciti a partecipare alla capigruppo, quando ci sono queste urgenze chiediamo di fare gli incontri ad un orario serale per consentire di partecipare a chi lavora. Vorrei entrare nel merito di questo argomento ma si fa un po' fatica. Passiamo alla tariffa puntuale?"

Risponde l'assessore Costi: "No, non ancora."

La consigliera Bassi: "Abbiamo visto l'aumento del gettito e quindi abbiamo pensato che fosse per il passaggio alla puntuale."

Risponde la Vice Segretaria: "Gli importi del 2022 sono determinati sulla base delle tariffe del 2020 e gli aumenti sono determinati in parte da incrementi di costi ed in gran parte dalla diminuzione dei ricavi dallo smaltimento rifiuti. Nel 2020 a causa dei fermi per il covid i conferimenti sono diminuiti drasticamente. Nel 2021 il regolamento consentiva l'uscita dal ciclo comunale vedremo nel 2023 se vi sono delle ripercussioni ulteriori sulle entrate."

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di C.C. n° 8 del 21/03/2022, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n° 9 del 21/03/2022, immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n° 30 del 21/03/2022, immediatamente eseguibile, relativa a "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance periodo 2022 - 2024. Attribuzione dei capitoli di spesa e di entrata alla gestione dei responsabili incaricati di posizione organizzativa";

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 267/2000 e il D. Lgs. 118/2011;
- i decreti del Sindaco n. 13758, n. 13759 e n. 13760 del 29/12/2021 di nomina dei titolari delle posizioni organizzative;
- Il codice dei contratti pubblici decreto legislativo 18 aprile 2016 nr. 50 e il correttivo D. Lgs. nr. 56/2017 e l'art. 26 comma 3 bis del Decreto Legislativo 81 del 09/04/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Legge 136/10 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "sanzioni" e successive modifiche ed integrazioni;

- l'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di pagamenti e loro coerenza con gli stanziamenti di bilancio;
- il D.P.C.M. 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” nel quale sono disciplinati i principi contabili del nuovo sistema;
- il D. Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza delle attività di una pubblica amministrazione;

**Visti:**

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147; - il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) diventa ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; - il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

**Richiamati** i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi” (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);

- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati Inquadramento generale e primi orientamenti";
  - l'"Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani", dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
  - la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
  - la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
  - la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
  - la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
  - la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l'Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
    - a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
    - b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
    - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
    - d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.
- Nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:
- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
  - b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
  - c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
  - d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

**Dato atto** che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- al comma 683 dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

**Considerato:**

- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 138/2021/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 72/2021/R/RIF, recante “Primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” (di seguito: documento per la consultazione 72/2021/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 196/2021/R/RIF, recante “Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”:
  - documento per la consultazione 196/2021/R/RIF);
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/RIF, recante “Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) - Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 282/2021/R/RIF);
  - la determina 31 marzo 2021, 01/DRIF/2021, recante “Adempimenti di cui alla deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF”.

**Considerato inoltre che:**

- con la deliberazione 138/2021/R/RIF l’Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell’ambito del quale provvedere anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, prospettando l’adozione di misure volte, in particolare, a:
  - indurre gli operatori a miglioramenti progressivi in un’ottica di sostenibilità ambientale delle attività gestite, anche declinando le modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi volti al perseguimento dei nuovi standard di qualità prospettati nel documento per la consultazione 72/2021/R/RIF;
  - assicurare – anche alla luce dei recuperi previsti successivamente al 2021 e relativi alla quantificazione delle entrate tariffarie riferite alle precedenti annualità – la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, in un quadro di forte attenzione per la sostenibilità sociale delle tariffe pagate dagli utenti finali;
  - configurare opportuni meccanismi correttivi ed eventuali compensazioni alla luce dell’applicazione delle richiamate novità normative introdotte dal sopra richiamato decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell’equilibrio economico-finanziario delle gestioni, nonché distinguendo i menzionati profili (relativi ai costi riconosciuti) da quelli inerenti alla determinazione dei corrispettivi per le diverse categorie di utenza;
  - valorizzare la programmazione di carattere economico-finanziario, individuando criteri e modalità di redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, prevedendo i necessari aggiornamenti periodici: ciò al fine di valutare compiutamente le misure adottate per il superamento delle criticità emerse in determinati periodi, nonché di promuovere un allineamento virtuoso, nel medio periodo, dei cicli economico-finanziari con le programmazioni di competenza regionale per la gestione dei flussi e lo sviluppo delle infrastrutture ambientali.

**Considerato poi che:**

- nel documento per la consultazione 196/2021/R/RIF, l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti generali per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale ed in modo da mantenere

un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto;

- nel citato documento, l’Autorità ha configurato una nuova metodologia tariffaria per il periodo regolatorio 2022-2025 che, tra l’altro, preveda:
  - la conferma dell’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
  - l’introduzione di una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un’ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, valutando forme di incentivazione e l’attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti (prospettando disincentivi per chi conferisce in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero di energia e incentivi per chi conferisce agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica e, in misura più contenuta, per chi conferisce a impianti di incenerimento con recupero energetico);
  - l’introduzione di ulteriori elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di: *i)* rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell’output recuperato al raggiungimento dei *target* europei; *ii)* configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell’applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20 (in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico), considerata la necessità dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni; *iii)* tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità prospettati nel documento per la consultazione 72/2021/R/RIF, mantenendo l’impostazione regolatoria asimmetrica già delineata; *iv)* valorizzare sia la programmazione di carattere economico-finanziario (prevedendo la redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, con i necessari aggiornamenti periodici), sia il ruolo di coordinamento che può essere assunto dagli Enti di governo dell’ambito, ove istituiti e operativi, rafforzando gli strumenti volti a favorire il confronto tra gli Enti territorialmente competenti e i gestori;

**Ritenuto in particolare che:**

- sia opportuno confermare anche per il secondo periodo regolatorio il *limite di crescita delle entrate* in un’ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell’utenza, prevedendo in particolare sia un aggiornamento dei valori dei coefficienti che determinano tale limite, sia la facoltà per l’Ente territorialmente competente di integrare gli obiettivi in termini di qualità del servizio e di ampliamento del perimetro gestionale con l’esigenza di tener conto dell’impatto del decreto legislativo 116/20;
- nello specifico, sia opportuno tener conto:
  - per quanto attiene al coefficiente di recupero di produttività, sia del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *benchmark* di riferimento, sia dei risultati raggiunti dalla medesima gestione in termini di raccolta differenziata e di

efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo rispetto agli obiettivi comunitari;

- con riferimento al miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, dei possibili obiettivi di adeguamento ai nuovi standard di qualità che verranno introdotti dall'Autorità e alla contestuale necessità di garantire la copertura dei costi aggiuntivi ai medesimi riconducibili;
- per quanto riguarda la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, di eventuali obiettivi specifici di miglioramento e di diffusione delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti e di riutilizzo dei medesimi;
- della necessità di copertura delle componenti di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento), riconducibili alle novità normative introdotte dal citato decreto legislativo 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico), confermando, in un'ottica di tutela dell'utenza e sostenibilità sociale della tariffa, il valore massimo del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie;
  - sia, altresì, opportuno confermare il mantenimento dei fattori di *sharing* (intesi come fattori di ripartizione dei benefici tra gestori e utenti) – già introdotti nel primo periodo regolatorio – in grado di tenere conto dell'effettiva qualità e quantità dell'*output* recuperato, prevedendo la determinazione, da parte dell'Ente territorialmente competente, di valori puntuali per la variabile alla base della quantificazione del fattore di *sharing* riguardante i sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore nelle filiere degli imballaggi in funzione dei risultati raggiunti in termini di livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, in modo da rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target europei*;

#### **Ritenuto che:**

con riferimento alla *copertura dei costi operativi*, sia opportuno introdurre, tra le voci che compongono i costi operativi di gestione per il secondo periodo regolatorio:

- le componenti e, di natura previsionale, a copertura degli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo computabili *ex post* per l'anno di riferimento) riconducibili alle citate novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20;
- i costi e, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri variabili e fissi aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità con successivo provvedimento;
- con riferimento ai costi operativi incentivanti, mantenere l'approccio seguito nel MTR, legando i medesimi al conseguimento di *target* connessi alle modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative, nonché all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione;
  - con riferimento alla *copertura dei costi d'uso del capitale*, nel confermare la struttura generale della componente sia opportuno:
    - mantenere, in un'ottica di semplificazione e in continuità con quanto previsto dal MTR, le medesime categorie di cespiti e le relative vite utili regolatorie, pur prevedendo la facoltà, per l'Ente territorialmente competente, con procedura partecipata dal gestore, di adottare una vita

utile superiore alla vita utile regolatoria, al fine di assicurare la sostenibilità delle tariffe applicate agli utenti;

- consentire all'Ente territorialmente competente di prevedere, su proposta del gestore, la riduzione della vita utile regolatoria degli impianti qualora vi siano vincoli autorizzativi, normativi o di pianificazione che ne determinino la chiusura anticipata, al fine di assicurarne il recupero degli investimenti;

- al fine di favorire un percorso di gradualità nel passaggio da TARI tributo al regime di tariffa corrispettiva, prevedere un riconoscimento graduale della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, che assume un valore decrescente a partire dall'onere inizialmente associato ai contesti in regime di TARI tributo, fino al raggiungimento della soglia inferiore, corrispondente a quello applicabile in caso di tariffa corrispettiva;

- sia opportuno introdurre, anche alla luce dell'ampliamento dell'orizzonte quadriennale di riferimento per lo sviluppo del PEF, la facoltà di rimodulare i conguagli fra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata all'utenza e comunque salvaguardando l'equilibrio economico finanziario delle gestioni, prevedendo altresì le modalità per il recupero degli stessi anche successivamente al 2025;

- inoltre, sia opportuno, con riferimento alle ulteriori *misure volte a promuovere la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni*, introdurre primi criteri per la quantificazione del valore residuo, tenendo conto delle immobilizzazioni realizzate e dei costi operativi che non abbiano ancora trovato riconoscimento in tariffa

#### **Considerato che:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

**Preso atto** della delibera di C.C. n. 3 del 21.03.2022 nella quale venivano confermate le tariffe 2021 in assenza di Piano Finanziario in quanto non ancora disponibili i dati;

**Preso atto ora**, entro i termini prorogati al 31/05/2022 per l'approvazione del Bilancio, del Piano Finanziario 2022 allegato e da approvare in questa sede calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Gattatico e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta,



smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato da Atersir il quale espone un costo complessivo di Euro 1.151.089,74 sul quale verranno calcolate le tariffe, di cui parte fissa € 727.690,52 e parte variabile € 486.642,67 considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI;

Il costo complessivo del piano finanziario è di euro 1.214.333,19 comprensivo dei costi extra perimetro e al lordo degli sconti e delle detrazioni di cui al comma 1.4 determina 2/2020-DRI;

Preso atto della deliberazione Arera n. 45 del 17/05/2022 “ Servizio Gestione Rifiuti – Predisposizione tariffaria PEF 2022-2025 dei Comuni della provincia di Reggio Emilia, gestione IREN AMBIENTE SpA;

**Considerato** che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2021 (pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 30 dicembre 2020);

**Considerato** infine che i costi del servizio nettezza urbana di cui al presente piano finanziario non superano i limiti previsti dall'Autorità così come dimostrato sulla citata relazione;

**Rilevato** che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/00;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile Area Tecnica Dott.ssa Carolina Borelli e dal Responsabile Area Finanziaria dott.ssa Frignani M. Cristina, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati;

Preso atto del parere del Revisore Contabile verbale n. 16 del 25/05/2022;

CON n. 9 voti favorevoli e n. 3 (Bassi, Reggiani e Savina) astenuti espressi nei modi e forme di legge;

## DELIBERA

Tenuto conto di tutto quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento:

- di approvare il Piano finanziario pluriennale dei costi finanziati del tributo comunale sui rifiuti anni 2022-2025, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-di trasmettere mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2022, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;

Successivamente con votazione separata all'unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c.4 del D.L.vo n. 267/2000.

PARERI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267

La sottoscritta Borelli Carolina in qualità di Responsabile del settore interessato alla proposta in oggetto ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL Responsabile del Settore  
Dott.ssa Carolina Borelli

La sottoscritta M.Cristina Frignani in qualità di Responsabile del Settore Finanziario ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
e Programmazione risorse  
D.ssa M.Cristina Frignani

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco  
F.to RONZONI LUCA

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa M.Cristina Frignani

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 18 Agosto 2000,n. 267)**

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

E' stata pubblicata in data 04.06.2022, per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall'art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Gattatico, li 04.06.2022

Firmato IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa FRIGNANI Maria Cristina

=====

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n°267/2000.

LI ,04.06.2022

F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa FRIGNANI Maria Cristina

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)**

Si attesta che il presente atto diverrà esecutivo il 14/06/2022

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Li, 04.06.2022

Il Vice Segretario comunale  
F.to Dott.ssa FRIGNANI Maria Cristina

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO  
ADDI', 04/06/2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
D.SSA M.CRISTINA FRIGNANI  
(Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del D.L.VO N. 82/2015)